

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO SCARPA

Via Fratelli Rondina n°14 – 30174 Venezia-Mestre

Tel.041/5053339- Fax 041/5055429

e-mail: maurizio.scarpa@hotmail.it

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER CONCORDATO MINORE EX ART 74 E S.S. del C.C. II.

La sig.ra **LUANA CARRARETTO** (C.F. CRRLNU75H63L407O), nata il 23/06/1975 a Treviso (TV) e residente in ZERO BRANCO (TV) Via Bruno Guolo, n. 47, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'avv. Maurizio Scarpa (SCRMZR74D04G224W) e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, via Fratelli Rondina n°14, giusta procura alle liti allegata alla busta contenente il presente atto inviato telematicamente, con autorizzazione alle notificazioni e alle comunicazioni via PEC: maurizio.scarpa@venezia.pecavvocati.it e via fax 041/5055429, espone quanto segue.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza della dott.ssa Chiara Manzonetto, nata a Castelfranco (TV) il 21/01/1971, Codice Fiscale: MNZCHR71A61C111O, iscritta al numero A1570 dell'ordine dei dottori commercialisti di Treviso ed iscritta al numero 179774 dell'albo nazionale dei revisori contabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 28, IV Serie Speciale del 20/10/2021 (mail: c.manzonetto@studiomanzonetto.com e pec chiaramanzonetto@legalmail.it), con studio in Castelfranco Veneto (TV), Via Roma n. 32, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. RIALZIAMOCI ITALIA TREVISO con sede in Treviso, Via Alzaia n°5, con provvedimento del 11/02/2022 protocollato con il n. 1006TV22_001

Sommario:

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da



sovraindebitamento.

3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.

4. Attivo.

5. Passivo.

6. Situazione reddituale – spesa media mensile – fabbisogno.

7. Valutazioni sulla proposta del piano. Confronto con l'alternativa liquidatoria.

*

1. Premessa.

Con istanza depositata in data 12.01.2022 al n. 1006TV22_0001 di protocollo presso l' O.C.C. Segretariato Sociale "Rialziamoci Italia – Treviso (TV)" con sede in Treviso, Via Alzaia n°5 la sig.ra LUANA CARRARETTO chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. 1).

In data 11/02/2022, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava la dott.ssa Chiara Manzonetto per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata (doc. 2).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della sig.ra Carraretto è rimasta invariata e la stessa non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

L'istante in merito alla propria situazione economica e patrimoniale, sulla base di quanto emerso all'esito degli incontri avuti con il Gestore della Crisi, esprime l'intenzione di formulare una proposta di Concordato Minore ai sensi dell'art.74, 2° comma, e ss del C.C.I.I. con l'apporto di finanza esterna.

2. Sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della proposta.

Ricorrono, nella fattispecie de qua, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2 del C.C.I.I., e, infatti, la sig.ra Carraretto risulta versare in stato di sovraindebitamento, essendo evidente lo stato di insolvenza di quest'ultima, ossia l'incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.b, C.C.I.I..



La sig.ra Carraretto non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni essendo l'attivo disponibile costituito unicamente da una somma di €10.000,00= che verrà messa a disposizione dai genitori della ricorrente a fronte di un passivo di oltre € 600.000,00= .

La stessa, inoltre, non risulta qualificabile come “consumatore “ ex art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 14/2019, in quanto le esposizioni ad essa riferibili, come di seguito specificato, sono collegate esclusivamente ad attività di impresa.

La debitrice, inoltre, non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e neppure ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (doc. 3).

In ultimo, si precisa che la ricorrente ha fornito al Gestore tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

*

3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi.

Come si è detto, la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Tale squilibrio trae origine da problematiche personali, intercorse tra la ricorrente e il proprio ex marito, e lavorative connesse alle attività imprenditoriali intraprese dalla sig.ra Carraretto.

Quest'ultima dal 2007 è divorziata dal sig. Gianni Gasparin con cui ha avuto due figli: Davide Gasparin, nato il 17/06/1997 a Treviso (TV), Laura Gasparin nata il 11/08/1998 a Treviso (TV).

La sentenza di divorzio del Tribunale di Treviso ha determinato in € 480,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie destinate per i figli, la somma complessiva che il signor Gianni Gasparin doveva corrispondere alla signora Carraretto. Tale somma inizialmente è stata versata direttamente ai figli, anziché alla signora Carraretto (così come stabilito in sentenza - Allegato A – Relazione ex art.76, 2° comma, CCII) e attualmente non viene più corrisposta.

Nel 2008 la signora Carraretto, dopo essersi separata dal marito, ha aperto una propria ditta individuale avente ad oggetto attività di consulenza nei settori del marketing e della comunicazione. Dopo un buon inizio, a causa della mala gestione della contabilità da parte di un consulente e della poca, se non inesistente, comunicazione



tra quest'ultimo e la signora Carraretto, la ricorrente si è ritrovata in poco tempo a dover versare imposte per importi alquanto sostanziosi.

Nel febbraio del 2010 la signora Carraretto, nonostante i numerosi sacrifici, ha deciso di cessare l'attività a causa del cumulo di imposte non pagate, il cui rientro, infatti, era ormai divenuto insostenibile.

Nel frattempo, sempre nel 2008, la signora Luana Carraretto, si era legata sentimentalmente al signor Renato Celotto, il quale, nel 2009 le propose di intraprendere una nuova attività lavorativa.

Nel 2009, infatti, venne costituita la società "ELLEEMME S.r.l.", con sede legale a Cavallino Treponti (VE), in Via Fausta n. 179, codice fiscale e partita IVA 03878590276 (Allegato B – Relazione), di cui la signora Carraretto accettò di assumere la carica di amministratrice unica, essendo peraltro esperta del settore oggetto dell'attività sociale e, cioè, la vendita di servizi di consulenza e di strategie di marketing, nonché l'organizzazione di servizi e campagne pubblicitarie.

Dopo un buon avvio, col passare degli anni la signora Carraretto iniziò ad avere le prime avvisaglie, tra cui un ammanco nel conto corrente sociale e il ritiro di un autoveicolo in leasing per rate non pagate, circa la mala gestione economico - finanziaria della società fin dall'inizio assunta in via esclusiva dal sig. Celotto.

La situazione si aggravò a causa del coinvolgimento del sig. Celotto nelle vicende, note alle cronache locali, del Centro Commerciale Tom di Santa Maria Di Sala (VE), in relazione alle quali l'ex compagno della ricorrente, assieme ad altre persone, è tutt'ora indagato dalla Procura della Repubblica di Treviso per estorsione e per appropriazione indebita.

Venuta a conoscenza delle accuse e della poca affidabilità del proprio compagno, la signora Carraretto si è dimessa dalla carica di amministratore unico della società ELLEMME S.r.l. (doc.4- Visura Storica Ellemme Srl) rimanendo del tutto estranea a qualsivoglia procedimento giudiziario, così come risulta dal certificato di Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura di Treviso e dal certificato del Casellario Giudiziale del Ministero di Giustizia (Allegati D e E - Relazione).

Interrotti i rapporti personali e professionali con l'ex compagno e trovatasi in una situazione economica disastrosa, la signora Carraretto perfezionò con il signor Celotto un accordo in forza del quale quest'ultimo si impegnava a corrisponderle la somma di € 1.000,00 mensili, atteso che in costanza della loro relazione la ricorrente si era fatta carico di una molteplicità di spese sorte in ragione della loro convivenza (Allegato C - Relazione).



L'impegno a versare tale somma da parte del signor Celotto è stato adempito per qualche mese fino ad interrompersi definitivamente nel mese di luglio del 2021.

Trovatasi senza lavoro e con due figli a carico, la sig.ra Carraretto ha cercato e trovato ad aprile del 2019 un impiego a tempo determinato presso la società Excellences S.r.l., con sede in Treviso (allegato F-Relazione) che, a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, non è stato rinnovato.

La ricorrente si è pertanto ritrovata nuovamente senza stipendio e senza lavoro.

Il 21 ottobre del 2021 la signora Carraretto ha ottenuto l'indennità di disoccupazione NASPI, percependo così l'importo netto mensile di € 329,37 (Allegato G-Relazione), che da aprile 2022 è terminata.

Tutte queste tristi e difficili vicissitudini, hanno portato ad un peggioramento mentale e psicologico della ricorrente, tant'è che ha dovuto rivolgersi ad una psichiatra a seguito di una seria forma di depressione che tutt'ora la costringe a seguire un percorso di psicoterapia psicoanalitica con cadenza settimanale (Allegato H – Relazione). Anche la sua salute fisica della sig.ra Carraretto nel corso degli anni è peggiorata (è portatrice di un peacemaker bicamerale e soffre di asma bronchiale), tant'è che a marzo del 2022 l'Inps ha accolto la domanda di invalidità civile.

La ricorrente dal 2017 vive nell'abitazione dei propri genitori (con contratto di comodato ad uso gratuito regolarmente registrato – Allegato I- Relazione) che provvedono ovviamente anche all'integrale mantenimento suo e dei suoi due figli (docc. 5-6).

La ricorrente non è proprietaria di mobili registrati, ed utilizza l'auto del padre per gli spostamenti quotidiani.

L'attuale esposizione debitoria della sig.ra Carraretto trae origine dalle attività d'impresa sopra menzionate.

L'unico creditore della ricorrente, è infatti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa per posizioni collegate alle attività di impresa svolte per un ammontare di € 648.548,89.

Sempre l'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa, a causa del mancato pagamento delle cartelle e delle varie comunicazioni di intimazione, il 30/05/2022 ha emesso un atto di pignoramento presso terzi, bloccando l'unico conto corrente intestato alla signora Carraretto presso Banca Intesa San Paolo. Al momento, il conto corrente risulta ancora pignorato (Allegato J – Relazione).

L'incalzare dei debiti ha ridotto la ricorrente in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alle procedure di cui al D.Lgs. n°14/2019.

*



4. Attivo - Situazione Patrimoniale

L'istante non è proprietaria di alcun bene immobile (Doc.7).

4.1 – Beni mobili registrati.

L'odierna ricorrente non è proprietaria di alcun bene mobile registrato (doc.8).

4.2 – Quota parte dello stipendio.

La sig.ra Carraretto , come sopra espresso, ha lavorato fino al 2020 ma attualmente è disoccupata e, per tale motivo, nulla può versare per fare fronte ai pregressi debiti (docc.9-10-11).

4.3 - Intervento di un terzo garante. Ai fini dell'attuabilità della proposta

I genitori della sig.ra Luana Carraretto, sig.Carraretto Giorgio, CF: CRRGRG49D23H022V, e la sig.ra Bassetto Maria, CF:BSSMRA48D42H839D, entrambi residenti in Zero Branco (TV) via Guolo n°47, si impegnano con la sottoscrizione della presente proposta a conferire all'attivo della procedura la somma di € 10.000,00= da corrispondersi in rate pari a € 277,77= mensili per l'intera durata dell'accordo (tre anni).

*

5. – Passivo

A carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (cfr. pag. n. 10, 16 e 17)):

- a) € 648.548,89 – Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a. (doc. 12);
 - b) €1.600,00 inclusi oneri di legge per i costi dell'O.C.C. Dott.ssa Chiara Manzonetto;
 - c) € 1.500,00 inclusi oneri di legge per spese legali dell' Avv. Maurizio Scarpa (doc.13);
- e così per complessivi € 651.648,89.

*

6. Situazione reddituale - spesa media mensile – fabbisogno – proposta di accordo con i creditori.

Attualmente la sig.ra Carraretto ha presentato domanda di reddito di cittadinanza.

Il fabbisogno familiare complessivo della sig.ra Carraretto è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi come nella tabella sotto riportata (cfr pag.13 Relazione ex art.76, 2° comma, CCII allegata).

Spese familiari	Annuali	Mensili
Spese per utenze	3.300,00	275,00
Abbigliamento e calzature	1.440,00	120,00



Ricreazione e cultura	-----	-----
Spese di vitto	7.200,00	600,00
Spese condominiali	207,32	17,27
Utenze	1.685,96	140,49
Spese auto (assicurazione, bollo, tagliando)	688,95	57,41
Manutenzione caldaia	235,00	19,58
Assicurazione vita	67,94	5,66
Benzina/ gasolio	1.700,00	141,66
Assicurazione sanitaria	608,00	50,66
Mensa Universitaria	1.000,00	83,33
Mobili, articoli e servizi per la casa	-----	-----
Scuole/Università/Testi scolastici	1.138,96	94,91
Multe/sanzioni		
Altro		
Totale		1.605,97

In considerazione di quanto sopra esposto appare evidente che, le disponibilità finanziarie (disoccupata) ed il livello di indebitamento in essere, non consentono, attualmente, alla sig.ra Carraretto di liquidare alcunché alla procedura. In caso di apertura della liquidazione controllata (in relazione alla quale si rinvia alla successiva pag.8) e di reperimento di un'adeguata sistemazione lavorativa, la ricorrente si impegna a rendere immediatamente edotto il Liquidatore e a versare mensilmente la quota eccedente l'importo di € 1.605,97 del proprio stipendio per la restante durata del piano di liquidazione per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

*

7. Valutazioni sulla proposta del piano. Confronto con l'alternativa liquidatoria.

I creditori della sig.ra Carraretto sono rappresentati dai professionisti che godono del privilegio di cui all'art.6, 1° comma, CCII sopra indicati e qui ricordati:

- O.C.C. Rialziamoci Italia, Dott.ssa Chiara Manzonetto, per la somma di €1.600,00;



- Avv. Maurizio Scarpa per spese e onorari per il deposito dell'istanza al Tribunale di Treviso ammontanti a €1.500,00=;
- spese di procedura/fondo cassa € 250,00;

per un totale di € 3.350,00=

Pertanto una volta soddisfatti i suindicati titolari di privilegio per complessivi € 3.100,00=, la restante somma pari a € 6.650,00= (€10.000,00 - €3.100,00 - € 250,00) verrà destinata all'unico creditore privilegiato in proporzione ai crediti nella misura dell'1% circa, secondo il seguente piano di riparto:

CREDITORE	Totale Importo residuo	Totale Importo spettante	% Riparto
<i>Crediti privilegiati</i>			
Agenzia entrate riscossione S.p.a.	648.548,89	6.650,00	1%

Considerato che le l'importo finanziato pari a € 10.000,00 verrà corrisposto in rate mensili pari a €277,77= con accredito sul conto corrente che verrà acceso dalla procedura, nel primo anno la somma di €3.333,24 (€277,77= X 12 mensilità) verrà destinata ai creditori prededucibili, mentre il restante importo di € 6.666,76= (€ 10.000,00- €3.333,24) dall'inizio del secondo fino alla fine del terzo anno verrà destinato in esigua parte al saldo dei creditori prededucibili (per €16,76) e per il resto (€6.650,00) interamente ad Agenzia delle Entrate Ente Riscossione Spa.

Da quanto sopra esposto, la proposta di accordo con i creditori risulta pertanto fattibile, in considerazione del fabbisogno finanziario di cui ha dato nota la sig.ra Carraretto, e costituisce la forma più idonea alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento consentendo il massimo soddisfacimento possibile dell'unico creditore privilegiato. Ed, infatti, l'ipotesi liquidatoria ex artt. 268 e segg. del C.C.I.I., NON prevedrebbe una soddisfazione per i creditori in misura maggiore (cfr pag.15 Relazione ex art.76, 2° comma CCII allegata).

*

In subordine, nel caso in cui il giudicante ritenga il concordato minore non ammissibile giuridicamente e/o fattibile economicamente, si chiede l'apertura della liquidazione controllata.

La ricorrente, attualmente disoccupata, pur non essendo proprietaria né di beni mobili né di beni immobili, in caso di liquidazione controllata ex artt. artt. 268 e segg. del C.C.I.I., come sopra detto, riesce a reperire la



somma di € 10.000,00 che viene messa a disposizione dei creditori dai suoi genitori, sig. Carrarretto Giorgio, CF: CRRGRG49D23H022V, e la sig.ra Bassetto Maria, CF:BSSMRA48D42H839D, i quali si impegnano, mediante la sottoscrizione della presente proposta, a corrisponderla in rate mensili pari a €277,77=. Tale soluzione è peraltro ammessa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Treviso decreto 09/05/2019 (doc.14); Trib. Milano Decreto 02/09/2021 (doc.15); Trib. Reggio Emilia Decreto 17/05/2022).

Si precisa già da ora che l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge così come saranno individuate dal Liquidatore e che il debitore entro tre anni dall'apertura della liquidazione avrà diritto di ottenere l'esdebitazione ex art. 279 C.C.I.I. al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Carrarretto Luana, come sopra rappresentata,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa

VOGLIA

- Dichiarare aperta la procedura di concordato minore nei confronti della sig.ra Luana Carrarretto adottando tutti i conseguenti provvedimenti e disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto.

- Disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (nello specifico il pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate Ente Riscossione Spa indicato in narrativa di cui si chiede la sospensione), né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di concordato minore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

IN SUBORDINE, nell'ipotesi in cui il giudicante ritenga il concordato minore non ammissibile giuridicamente e/o fattibile economicamente, la sig.ra Carrarretto chiede che l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:

- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.;



- Nominare il Liquidatore nella persona della Dott.ssa Chiara Manzonetto, già nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. Rialziamoci Italia Treviso ;
- Disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive individuali (nello specifico il pignoramento di Agenzia delle Entrate Ente Riscossione Spa sopra menzionato di cui si chiede la sospensione), né disposti sequestri conservativi, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Stabilire idonea pubblicità alla presente domanda e all'emananda sentenza;
- Ordinare la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;
- Autorizzare ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I.I., il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia l'importo mensile pari ad € 1.605,97;
- Fissare nel termine di anni 3 (tre) il tempo di esecuzione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I..

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo da versare per il presente procedimento è pari ad € 98,00.

*

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Istanza di nomina Gestore della Crisi;
- 2) Accettazione Nomina;
- 3) dichiarazione sig.ra Carraretto;
- 4) Visura CCIAA Storica Ellemme Srl;
- 5) Certificato di residenza;
- 6) Certificato di Stato di famiglia;
- 7) Visura ipocatastale;
- 8) Visura PRA;
- 9) Dichiarazione redditi 2019;
- 10) Dichiarazione redditi 2020;
- 11) Dichiarazione redditi 2021;
- 12) Estratto Ruolo ADER;



13) Preventivo Avv.Scarpa;

14) Decreto Trib. Treviso 09/05/2019;

15) Decreto Trib. Milano 02/09/2021.

Si producono i seguenti allegati:

Relazione ex art.76, 2° comma, CCII Dott.ssa Chiara Manzonetto; Allegati A-J alla relazione ex art.76, 2° comma, CCII: A) sentenza di Divorzio del Tribunale di Treviso; B) Visura CCIAA semplice Ellemme S.r.l.; C) Scrittura Privata Carraretto-Celotto; D) Certificato dei Carichi Pendenti; E) Certificato del casellario Giudiziale; F) Busta paga; G) Accoglimento domanda NASPI; H) Dichiarazione Dott.ssa Biasi; I) Contratto di Comodato; J) Atto di pignoramento dei crediti verso terzi Agenzia delle Entrate Ente Riscossione.

Venezia-Mestre, 24 novembre 2022

Avv. Maurizio Scarpa

Sig.ra Luana Carraretto

Sig. Carraretto Giorgio

Sig.ra Bassetto Maria

